

RIVALUTA.it

Secondo l'aspetto giuridico il trattamento di fine rapporto rappresenta un credito che il lavoratore matura progressivamente durante l'arco della sua attività lavorativa.

Le caratteristiche salienti di tale fondo sono i caratteri di certezza e liquidità che lo contraddistinguono.

Tale fondo, però, non è esigibile tranne in caso di anticipazione in costanza di rapporto di lavoro, come previsto dall'articolo 2120 del C.C., e/o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

In merito al perfezionamento dell'erogazione del trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro la contrattazione collettiva nazionale può fissare un termine preciso, a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad erogare il tfr al lavoratore.

In assenza di alcun termine in seno al contratto collettivo nazionale di lavoro il creditore (lavoratore) può esigere immediatamente questo importo a decorrere dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (interpretazione fornita più volte dall'Agenzia delle Entrate che ritiene che **il diritto ad esigere il trattamento di fine rapporto sorge il giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro**).

Tuttavia, l'azienda che non sia in possesso di tutti i dati necessari per il calcolo esatto del tfr, ad esempio per effetto della mancata pubblicazione dell'ultimo indice di rivalutazione ISTAT al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può comunque pagare subito gli accantonamenti rivalutati e differire il pagamento del solo rateo mancante (Cassazione 28 gennaio 2002, n.1040).

Infine, in presenza di licenziamenti individuali e/o collettivi occorre spesso fare riferimento a quanto stabilito con eventuale accordo sindacale e/o fra le parti contraenti.

In ogni modo, la totale o parziale illiquidità del tfr non preclude la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Il diritto alla percezione del tfr si prescrive in 5 anni che decorrono dal momento stesso in cui cessa il rapporto di lavoro.

RIVALUTA.it